

VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, ec. ec.


Visto il qui unito disegno di legge sui
Collegi e Convitto per le fanciulle e sulle scuole
normali inferiori maschili e femminili,
Sulla proposizione del Vostro Ministro
Segretario di Stato per la pubblica istruzione
Abbiamo ordinato ed ordiniamo

Articolo Unico

Il predetto Vostro Ministro è autorizzato a
presentare al Parlamento Nazionale la
succennata proposta di legge, ed a sostenere
la discussione

Dato a

Maggio 1860



Federigo Maniani

3

Progetto di legge

per modificazioni alla legge 13. g^{ra} 1859

Art. 1^o

Restano San. istituiti Collegii Convitti per
le fanciulle nelle città Capitali più insigni, e
più popolose del Regno.

Taranno in detti Collegii stabiliti posti
gratuiti, a beneficio di famiglie benemerite
dello Stato.

Il numero di detti posti sarà determinato
ogni anno dalla legge del bilancio, e i posti
saranno conferiti con Decret. Reale.

Art. 2^o

Il numero delle scuole normali inferiori
maschili determinato dall'art. 387. della legge
13. g^{ra} 1859, potrà essere aumentato finché
non ecceda la proporzione di una ogni ottanta
mila abitanti: il simil numero potrà pure
determinarsi per le scuole normali inferiori
femminili.

D

Relazione
Sul Disegno di legge sui
Collegii a Convitto
per le famiglie,
e sulle scuole normali inferiori
Maschili e femminili

1

Una de istituzioni del Regno d'Italia, che
durando sotto le varie forme di governo in Lombardia,
e che attestata in modo singolare l'alta sapienza
degli uomini, che avevano in mano la somma delle
cose di quel governo, una splendida prova, certamente
è il Collegio delle famiglie in Milano, istituito
nel 1809, per fornire una educazione civile alle
famiglie opiate, e per mezzo di posti gratuiti
provvedere ai bisogni di quelle che sono separate
servizi allo Stato.

Altri nobilissimi frutti produsse in Lombardia
quell'istituto, poiché al suo modello si compresero
le cose di educazione femminile, sicché si
privati in modo che "nessun altro provincia
italiana, non che superare, si potesse ne pure
agguagliare.

Modello da tale esempio il No. istituto
proprio e intendibile di fondare nelle più
insigni e popolose città del Regno Collegii
a Convitto femminili al doppio fine di
costituire un buon esempio ai privati istituti,
e di poter fornire con posti gratuiti le famiglie

Annuncio della pratica.

Nel quale proposito si è già sopra con-
fermato dall'esperienza che si fece nel 1868 in
fui dei ~~Collegi~~ ~~Convitti~~ ~~Regionali~~, i
quali valsero non poco a dare un indirizzo
comune a tutti i convitti, i Provinciali, o
Comunali, o privati, che si aprirono in questo
intervallo nelle ~~varie~~ ~~Province~~ ~~del~~ ~~Regno~~.

Ma mentre all'educazione maschile provvedeva
ampiamente la legge del 6. ottobre 1868. e ne
confermava le disposizioni quella del 15. Novembre
dello stesso anno, nulla di simile pare meritare
l'educazione femminile.

Il disegno di legge che il Ministero propone,
coll'art. 1^{mo} supplisce a quel mancamento
istituendo alcuni Collegi o Convitti fem-
minili.

Non si vuole opporre, che la sola industria
privata abbiagli ad occupare. Di questo punto
della femminile educazione, lasciando al
Governo quando spetta ai Convitti maschili.

Abbiamo avuto nell'ultimo decennio
una sufficiente esperienza. Se ridere, come
a poco ricavano i privati, quando non abbiano

△ Avvicinando la facoltà di

un utile indirizzo, e chiamalo pure una
emanazione delle istituzioni formative.

Nello stesso tempo anche il Ministero
propone di innalzare a formula generale,
e da applicarsi a tutte le nuove provvidie
dello Stato, quella che è stabilita all'art. 47. della
legge 13. g^{ra} distribuendo le scuole normali
inferiori, maschili, e femminili, non secondo
le disposizioni della provvidie, ma secondo il
numero degli abitanti, e fissandone uno
ogni 100.000 abitanti.

Questa determinazione pare al proponente
molto più ragionevole e più giusta, siccome quella
che si fonda sopra base certa ed uguale in tutte
le parti dello Stato.

L'importanza di queste due provvidie
tendenti entrambe a riaprire l'educazione fem-
minile, e a fornire le nostre scuole elementari
maschili e femminili di abili maestri e
maestre, sarà di leggieri riconosciuta dal
Parlamento, alla cui approvazione è proposto
il seguente disegno di legge.

N. 18.

Progetto di legge
presentato dal Ministro della pubblica
Istruzione / Mancini /

firmata del 10. Maggio 1860

Suppressioni
Modificazioni alla legge N. 9^{ta} 1859.
intorno ai Collegi e Convitti per le fanciulle
ed alle scuole normali inferiori maschili e
femminili.

VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, ec. ec.

Visto il Decreto Reale in data del 9. Maggio ult.^o col quale il Ministro
Segretario di Stato per la pubblica istruzione è stato autorizzato
a presentare al Parlamento Nazionale una proposta di legge
contenente modificazioni alla legge 13. g. bre 1859. intorno all'obbligo
di servizio per le fanciulle, ed alle scuole normali inferiori
maschili e femminili,


Sulla proposizione del Ministro suddetto;

Udito il consiglio dei Ministri;

Abbiamo Decretato e Decretiamo:

Al prefato Nostro Ministro è autorizzato a ritirare dal
Parlamento la proposta di legge sopra menzionata.

Dat. a Torino add. 27. Giugno 1860.



Terenzio Mamiani